

STATUTO A.D.I.

Articolo 1: Scopi dell'Associazione

Articolo 2: Finalità sociali e scientifiche

Articolo 3: Figure associative

Articolo 4: Quote sociali

Articolo 4 bis: Obblighi ed Attività non consentite

Articolo 4 ter: Scioglimento dell'Associazione

Articolo 5: Patrimonio Sociale

Articolo 6: Organi Statutari

Articolo 7: Assemblea Generale

Articolo 8: Consiglio di Presidenza

Articolo 9: Ufficio di Segreteria

Articolo 10: Presidente Nazionale

Articolo 11: Segretario Generale

Articolo 12: Vicesegretario Generale

Articolo 13: Tesoriere

Articolo 14: Revisori dei conti

Articolo 15: Proviviri

Articolo 15 bis: Direzione delle riviste ADI

Articolo 16: Sezioni Regionali ADI: struttura e funzioni

Articolo 17: Norme legislative di riferimento

Articolo 1: Scopi dell'Associazione

E' costituita in Roma, con sede legale in Via Chiana 48, l'associazione denominata **Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ONLUS**, già denominata Associazione Dietetica Italiana e per ciò per brevità detta anche A.D.I. ONLUS ed in appresso detta A.D.I., allo scopo di promuovere e sostenere tutte le iniziative scientifiche, culturali e didattiche che possono interessare, sotto ogni aspetto, la Scienza della Alimentazione finalizzate alla solidarietà sociale e socio sanitaria a favore di soggetti svantaggiati. Rientrano pertanto in particolare nella sfera degli interessi dell'A.D.I. , sia le problematiche di carattere nutrizionale dietologico e dietoterapico, sia l'educazione e l'informazione alimentare. L'A.D.I. esclude qualsiasi fine sindacale, politico e religioso.

Articolo 2: Finalità sociali e scientifiche

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, nei campi assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore di soggetti svantaggiati esterni all'associazione affetti da qualsiasi patologia riconducibile alla dietetica ed alla nutrizione clinica.

Opera inoltre, nei modi e con gli strumenti che saranno ritenuti idonei per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Statuto.

Per l'attuazione delle finalità l'Associazione può:

- Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da qualsiasi patologia riconducibile alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- Promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra paziente - medico - strutture pubbliche e private nazionali ed internazionali sulle patologie riconducibili alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- Promuovere l'informazione relativa alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- Promuovere rapporti di collaborazione con le istituzioni sanitarie nazionali ed estere;
- Diffondere l'informazione sulle strutture di assistenza ai pazienti affetti qualsiasi patologia riconducibile alla dietetica ed alla nutrizione clinica;
- Far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti affetti da patologie riconducibili alla dietetica e nutrizione clinica.

L'associazione, per la realizzazione dei suoi fini cura:

- L'impostazione di programmi e di iniziative di qualsiasi genere che favoriscano l'aggiornamento di chiunque fosse interessato o ne avesse la necessità sui temi dietologici e nutrizionali;
- La ricerca di collegamenti con altre associazioni, società, enti ed istituzioni scientifiche e culturali;
- I rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione di massa, per quanto concerne le iniziative di informazione e di educazione alimentare;
- La formazione ed il supporto di tutti i soggetti affetti da qualsiasi patologia annessa alla dietetica ed alla nutrizione clinica compreso l'aggiornamento professionale di medici, dietisti, personale infermieristico e tecnico sanitario, docenti delle Scuole ed Istituti di istruzione di ogni ordine e grado ed operatori del campo dell'alimentazione e della nutrizione clinica finalizzato alla trasmissione delle conoscenze verso soggetti affetti da patologie riconducibili alla dietetica ed alla nutrizione clinica, sostenendo, come fine primario, tutte le iniziative volte a dare impulso all'educazione alimentare finalizzata a scopi sociosanitari;
- La partecipazione e/o il coordinamento di progetti o interventi di medicina preventiva e curativa che coinvolgono la nutrizione del soggetto sano o malato ed in ogni caso del soggetto svantaggiato esterno all'associazione stessa.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste per il raggiungimento degli scopi statutari ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dalla Legge.

Articolo 3: Figure associative

I Soci si distinguono in Ordinari Collettivi, Benemeriti, Onorari e Aggregati.

I Soci Ordinari sono:

- I laureati in Medicina e Chirurgia o in altre discipline che documentino interesse per le problematiche della nutrizione clinica o che svolgano compiti riguardanti l'alimentazione della collettività, l'educazione o la prevenzione alimentare o che sono interessati ai fini, principi, e contenuti che l'A.D.I. esprime nell'ambito del suo Statuto. Devono essere in possesso di almeno tre lavori scientifici, pubblicati su riviste nazionali o internazionali, inerenti specificatamente alla nutrizione o la dietetica, e/o di un qualificato curriculum professionale;
- I laureati Dietisti, i Dietisti diplomati presso le Scuole Universitarie dirette a fini speciali oppure presso le Scuole Triennali ospedaliere o regionali, i Dietisti in possesso di diploma

rilasciato dagli I.T.F. purché in attività di servizio presso Enti pubblici o convenzionati da almeno due anni o che operino da un analogo lasso di tempo in campi inerenti alla tecnologia alimentare, all'alimentazione di collettività, alla dietoterapia, alla educazione alimentare, alla prevenzione o alla ricerca nutrizionale apprezzabili con curriculum professionale. Possono essere Soci collettivi gli Enti Pubblici o Privati, le Industrie, interessate ai problemi dell'alimentazione, della nutrizione e della dietologia.

I Soci Benemeriti sono persone od organizzazioni dalle quali l'A.D.I. ha ricevuto particolari benefici.

I Soci Onorari sono persone fisiche italiane o straniere di chiari meriti nel settore della nutrizione in generale e della nutrizione clinica.

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio di Presidenza a seguito di presentazione di domanda (avallata dal Presidente della Sezione Regionale o da un Membro del Consiglio di Presidenza) corredata da adeguato curriculum. I soggetti di cui ai punti a) e b) che non hanno i requisiti per essere Soci ordinari possono comunque essere iscritti come Soci aggregati in attesa di ottenere i requisiti stessi. Le richieste di ammissione vengono vagliate periodicamente dall'Ufficio di Segreteria.

E' facoltà del Presidente, sentito il parere dei componenti del Consiglio di Presidenza, respingere la domanda di iscrizione o il rinnovo di questa.

I Soci Collettivi sono ammessi su proposta di uno dei componenti del Consiglio di Presidenza dopo l'approvazione di quest'ultimo.

I Soci Benemeriti e i Soci Onorari sono nominati a vita dal Consiglio di Presidenza.

I Soci Ordinari, Onorari e Benemeriti partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione, deliberano mediante votazione nell'Assemblea Generale le proposte del Consiglio di Presidenza ed eleggono i Membri del Consiglio di Presidenza.

I Soci Aggregati partecipano a tutte le iniziative dell'Associazione, possono eleggere un rappresentante per Regione con diritto di voto nell'Assemblea Generale, non possono essere eletti alle cariche sociali. Possono diventare Soci Ordinari, su domanda, non appena maturate le condizioni.

I Soci Collettivi, rappresentati da un delegato, hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari ma non possono essere eletti alle cariche sociali.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con le quote sociali degli ultimi due anni e iscritti da almeno un anno solare.

I Soci si distinguono in Ordinari Collettivi, Benemeriti, Onorari e Aggregati.

Articolo 4: Quote sociali

La quota sociale per i Soci Ordinari, Aggregati e Collettivi, è stabilita annualmente dal Consiglio di Presidenza. Le quote sociali devono pervenire all'Ufficio di Segreteria entro il 31 maggio di ogni anno. La qualità di Socio si perde, a meno di dimissioni formali scritte, dopo due anni di mancato pagamento della quota sociale annua, o per espulsione dall'associazione per gravi motivi esaminati dal Consiglio di Presidenza e proposta per deliberazione all'Assemblea Generale mediante voto segreto a maggioranza dei votanti.

Il mancato rinnovo della quota sociale fa perdere anche il diritto al voto.

Articolo 4 bis: Obblighi ed Attività non consentite

All'A.D.I. ONLUS è fatto espresso divieto di:

- Svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- Procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per

legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- Di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, quindi soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

All' A.D.I. ONLUS è fatto espresso obbligo:

- Di devolvere il proprio patrimonio per scioglimento ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;
- Di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- Di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto per i soci aventi diritto;
- Di utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la denominazione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS".

Articolo 4 ter: Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'A.D.I. ONLUS è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E' fatto obbligo alla A.D.I. ONLUS in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 662/1996, fatta salva qualunque diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5: Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- Dalle quote corrisposte dai Soci;
- Dai beni mobili ed immobili acquisiti per donazione, sovvenzione, lasciti ed acquisti o per conferimento da parte dei Soci Collettivi, Benemeriti o Onorari.

Articolo 6: Organi Statutari

Sono organi dell'A.D.I.: l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza e l'Ufficio di Segreteria.

Articolo 7: Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci Ordinari, Aggregati e Collettivi (rappresentati da un delegato), in regola con le quote sociali, Benemeriti e Onorari.

Ciascun partecipante può esser delegato a rappresentare non più di un Socio.

L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente in via ordinaria e comunque almeno una volta l'anno; in via straordinaria è convocato dal Presidente su richiesta dal Consiglio di Presidenza di almeno un terzo dei suoi componenti o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci Ordinari e Aggregati in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria l'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio di Presidenza o, in mancanza, sempre su indicazione del Consiglio di Presidenza, dall'ufficio di Segreteria e spedito a cura di quest'ultimo almeno quindici giorni prima dell'Assemblea con la lettera indicante l'ordine del giorno medesimo, la data della prima e della seconda convocazione, l'ora e il luogo di convocazione. L'Assemblea è validamente costituita allorché, in prima convocazione, sia rappresentata dalla metà più uno dei Soci in regola con i pagamenti della quota sociale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea provvede, a maggioranza assoluta dei presenti, alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla elaborazione di un programma annuale di attività, alla elezione delle cariche sociali dell'A.D.I.

E' richiesta invece la maggioranza di due terzi dei presenti per le modifiche statutarie e per le decisioni concernenti lo scioglimento dell'A.D.I. o la fusione con altro organismo.

Articolo 8: Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da nove membri tra cui il Presidente, il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed il Tesoriere.

Essi sono eletti dall'Assemblea mediante votazione a maggioranza semplice.

Gli eletti al Consiglio di presidenza eleggono il Presidente, il Segretario Generale, il Vice Segretario generale ed il Tesoriere.

Il Presidente ed il Segretario Generale vengono eletti fra i Membri medici.

Il Presidente non può essere rieletto a tale carica oltre i due mandati.

Non può candidarsi nel Consiglio di Presidenza un Socio che abbia una anzianità come Socio Ordinario inferiore ai due anni o che rivesta una carica direttiva in Associazioni similari.

I componenti del Consiglio di Presidenza non sono retribuiti, restano in carica quattro anni e possono essere rieleggibili.

Ad ogni elezione almeno due componenti del Consiglio di Presidenza devono essere rinnovati.

Comunque, qualora non venissero rieletti il Presidente ed il Segretario Generale, restano a supporto nel Consiglio di Presidenza per garantire la necessaria continuità, senza diritto di voto, per la durata di un anno.

Il Consiglio di Presidenza convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, si riunisce almeno due volte all'anno o quando il Presidente lo ritenga necessario, oppure a richiesta scritta di almeno cinque dei suoi componenti.

In relazione alla trattazione di problemi particolari dietro invito esplicito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza anche i Presidenti e i Commissari delle Sezioni Regionali o delegati dei Soci Collettivi, con funzione consultiva.

Il Consiglio di Presidenza è valido quando siano presenti almeno cinque dei nove membri.

Le cariche che si rendessero vacanti vengono surrogate temporaneamente dai Membri del Consiglio, che può cooptare fino alla prossima Assemblea elettiva di un Socio, scelto tra i più idonei tra i primi non eletti.

Oltre a quelle fin qui espresse, il Consiglio di Presidenza ha funzioni di Governo dell'Associazione; cura lo sviluppo e la crescita dell'Associazione stessa in ogni possibile contesto ed è garante nei confronti dell'Assemblea del rispetto delle regole statutarie; delibera la costituzione delle Sezioni Regionali, ne stabilisce le funzioni di controllo e convalida gli atti delle Sezioni Regionali, propone gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, cura i rapporti con le altre Società Scientifiche, propone le linee di sviluppo dell'Associazione stessa, il calendario dei Congressi e i relativi argomenti.

L'assemblea dei soci può eleggere il Presidente uscente a Past President su proposta di un membro del Consiglio di Presidenza. Il Past President rimane in carica quattro anni, ha funzioni di tipo consultivo e può rappresentare, su mandato del Consiglio di Presidenza, l'Associazione.

Articolo 9: Ufficio di Segreteria

L'Ufficio di Segreteria è costituito dal Presidente, dal Segretario generale, dal Vice Segretario Generale. Questi vengono eletti in seno al Consiglio di Presidenza.

L'ufficio di segreteria ha il compito di espletare le pratiche ordinarie ed urgenti e si configurano come organismo operativo.

Vaglia i problemi emergenti, come l'organizzazione dei Consigli di Presidenza, coordina la strutturazione dell'organo di informazione dell'Associazione e raccoglie le proposte, le osservazioni e le problematiche dei Soci; cura i rapporti con le sezioni regionali.

Le proposte e decisioni dell'ufficio di Segreteria devono essere portate a conoscenza degli altri membri del Consiglio non appena possibile e comunque debbono essere riportate nel verbale della successiva riunione del Consiglio di Presidenza.

Per espletare questi compiti, in accordo con il Consiglio di Presidenza si avvale di collaborazioni di Segreteria.

Articolo 10: Presidente Nazionale

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'A.D.I. di fronte a terzi, ne coordina l'attività, e di regola, indice e presiede l'Assemblea dei Soci, le riunioni dell'Ufficio di segreteria e quelle del Consiglio di Presidenza, controfirmandone i relativi verbali, controlla che l'Ufficio di Segreteria dia esecuzione ai mandati dell'Assemblea e a quelli del Consiglio di Presidenza, segue, insieme al Segretario Generale le iniziative intraprese dall'A.D.I. e cura che queste vengano portate a buon fine; propone l'ammissione dei Soci Benemeriti e dei Soci Ordinari, nonché, insieme agli altri componenti dell'ufficio di segreteria, quella degli altri soci. Egli può delegare soci di particolare esperienza a seguire direttamente e/o coordinare progetti di interesse strategico per l'associazione.

Egli può delegare il Segretario Generale a svolgere parte delle sue funzioni; quest'ultimo lo sostituisce altresì in caso di improvviso o prolungato impedimento.

Articolo 11: Segretario Generale

Il Segretario Generale coadiuva e, secondo quanto stabilito dall'art. 10 supplisce il Presidente in caso di necessità, redige e conserva il libro dei Soci; provvede alla corrispondenza ordinaria e straordinaria, redige e conserva i verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio di Presidenza, sottoscrivendoli con il Presidente; segue, insieme al Presidente, le iniziative intraprese dall'A.D.I. e cura che queste vengano portate a buon fine; sceglie di volta in volta, fra i soci, quei collaboratori che appaiono più idonei a seguire specificatamente le iniziative stesse.

Articolo 12: Vicesegretario Generale

Il Vice Segretario Generale collabora attivamente con il Segretario Generale nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 13: Tesoriere

Il Tesoriere conserva il patrimonio sociale di cui tiene aggiornato l'esatto inventario, cura la riscossione delle quote sociali e provvede ai pagamenti in base a mandati firmati da Presidente o da chi ne fa le veci; provvede alla regolare tenuta dei libri contabili, compila annualmente il bilancio consuntivo e preventivo che, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, sottopone all'Assemblea.

Articolo 14: Revisori dei conti

I Revisori dei Conti, in numero di tre, vengono nominati ogni quattro anni dall'Assemblea dei Soci, riferiscono ogni anno a quest'ultima sull'andamento della amministrazione; non possono ricoprire cariche direttive in associazioni similari e/o confederate.

Articolo 15: Proviviri

I proviviri sono eletti dall'Assemblea in numero di cinque, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi coadiuvano il Consiglio di Presidenza come consulenti, relativamente alle scelte programmatiche più impegnative.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Articolo 15 bis: Direzione delle riviste ADI

Il Consiglio di presidenza nomina il Direttore Responsabile della rivista dell'Associazione.

Articolo 16: Sezioni Regionali ADI: struttura e funzioni

E' prevista la costituzione di Sezioni Regionali dell'A.D.I., dotate di apposito Atto Costitutivo, che deve essere approvato dal Consiglio di Presidenza e deve armonizzarsi con le norme e le finalità generali dello Statuto dell'A.D.I. ONLUS. Le Sezioni Regionali dell'A.D.I. ONLUS possono essere attivate anche tramite la nomina da parte del Consiglio di Presidenza, di Commissari pro-tempore.

I Commissari resteranno in carica per il tempo strettamente necessario alla organizzazione delle Sezioni che dovranno eleggere il proprio Consiglio direttivo. Ciascuna sezione dovrà uniformare l'atto costitutivo ai seguenti principi generali validi per tutte le Sezioni, regionali o interregionali dell'A.D.I. :

- L'assemblea di sezione è formata da tutti i soci di una Circostrizione Regionale o interregionale, in regola con le quote sociali dell'A.D.I. per l'anno in corso; l'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, inoltre può essere convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci. La data della riunione deve essere comunicata ai Soci con lettera spedita almeno dieci giorni prima.
- Il Consiglio direttivo di sezione è costituito da almeno cinque e fino a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea di Sezione a maggioranza semplice, comunque in numero dispari e nel caso del numero minimo un posto (fino a 3 per il numero massimo) di Consigliere dovrà essere comunque riservato al più votato tra i soci aventi la qualifica di Dietista, o diploma universitario.
- Il Consiglio Direttivo di Sezione provvede nella prima riunione ad eleggere a maggioranza semplice il Presidente ed il Segretario di Sezione scegliendoli fra i membri eletti. Il Consiglio resta in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere rieletti, fatte salve le regole che valgono per il Consiglio di Presidenza.
- Il Consiglio Direttivo di sezione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritiene di convocarlo, comunque almeno due volte all'anno. Ogni riunione del Consiglio, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata tempestivamente al Segretario Generale dell'A.D.I., con il relativo ordine del giorno. Sia il Presidente che il Segretario Generale dell'Associazione hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo di Sezioni.
- Le Sezioni promuovono le adesioni di nuovi Soci, trasmettendone la domanda alla segreteria generale dell'A.D.I.

Una volta accettate le iscrizioni, il relativo importo dovrà essere versato direttamente alla Segreteria dell'A.D.I.

Dal 10 al 50% delle quote possono venire restituite alle Sezioni come fondo cassa per le spese di gestione della Sezione a seconda dell'impegno e delle attività volte dalle singole sezioni; tale restituzione è subordinata all'attivo di bilancio. Le Sezioni possono ricevere da Enti locali e da privati elargizioni che costituiranno patrimonio esclusivo delle Sezioni stesse; tuttavia il Presidente di Sezione è tenuto a chiedere l'autorizzazione della presidenza dell'associazione nell'accettare tali donazioni. Al riguardo di questo ultimo punto e in relazione a eventuali problemi di tipo fiscali e relative competenze, devono essere direttamente conferite alla sede Centrale che provvederà, detratte le spese, all'inoltro alla Sezione Regionale.

Articolo 17: Norme legislative di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nello statuto, si rinvia al Codice Civile, Libro 1°, titolo II, capo II ed alle relative norme di attuazione.